

***Proposta di legge numero 426 della 7<sup>a</sup> legislatura "Istituzione della figura professionale dell'operatore di discipline bio-naturali." presentata il giorno 31 maggio 2002 dai consiglieri: MATTEO BRIGANDI' (Lega Nord Piemont-Padania), ROBERTO COTA (Lega Nord Piemont-Padania), CLAUDIO DUTTO (Lega Nord Piemont-Padania), ORESTE ROSSI (Lega Nord Piemont-Padania).***

***È stata assegnata in commissione in data 10 giugno 2002***

Proposta di legge regionale, n. 7426.

Istituzione della figura professionale dell'operatore di discipline Bio-Naturali.

Presentata da BRIGANDI' MATTEO, COTA ROBERTO, DUTTO CLAUDIO, ROSSI ORESTE.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

(Definizione)

1. Sono Discipline Bio-Naturali, in seguito denominate DBN , quelle che operano in ambito socio-educativo per il miglioramento della qualità della vita, aventi ad oggetto la promozione e conservazione dello stato di benessere del soggetto non riconducibili alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione, erogate dal servizio sanitario regionale.

2. L'operatore di DBN svolge attività indirizzate a:

- a) favorire il benessere della persona;
- b) migliorare la qualità della vita della persona;
- c) stimolare le risorse vitali della persona;
- d) educare a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

3. La Regione, sentito il Comitato di coordinamento regionale per le DBN , di cui all'articolo 5, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, forma l'elenco delle DBN , individuando dette discipline fra quelle i cui contenuti rispondono ai fini definiti dal comma 2.

Art. 2.

(Profilo professionale)

1. E' individuata la figura professionale dell'operatore di Discipline Bio-Naturali nella disciplina di competenza ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3.

2. L'operatore di DBN puo' esercitare la propria attività professionale sia in forma subordinata o parasubordinata che in forma autonoma.

Art. 3.

(Registro regionale Operatori DBN professionisti)

1. E' istituito presso la Regione il Registro regionale degli operatori DBN professionisti.

2. Il registro sara' suddiviso in elenchi di specializzazione.

Art. 4.

(Formazione e abilitazione)

1. Ai fini dell'abilitazione professionale, l'operatore di Discipline Bio-Naturali deve svolgere un percorso di formazione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, definisce l'oggetto degli insegnamenti da inserire nei corsi di formazione. Per ogni singola disciplina sono, inoltre, stabiliti:

- a) i livelli di formazione e di abilitazione all'attività lavorativa e all'esercizio della professione di operatore di DBN ;
- b) i criteri per l'adozione dei programmi di formazione;
- c) il monte ore minimo dei corsi di formazione.

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti da istituzioni di comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale.

4. Tutti i corsi comprendono un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il trenta per cento del monte ore complessivo.

Art. 5.

(Comitato di coordinamento regionale per le DBN)

1. E' istituito presso la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato di Coordinamento per le DBN .

2. Il Comitato di coordinamento:

a) svolge attivita' di monitoraggio delle discipline Bio-Naturali, valuta la validita' di quelle emergenti ed esprime parere alla Giunta regionale per il loro inserimento nell'elenco di cui all'articolo 1;

b) propone alla Giunta regionale, per ogni DBN , il curriculum formativo, il livello di formazione e di abilitazione all'attivita' lavorativa e all'esercizio della professione di operatore di DBN ;

c) propone alla Giunta regionale i criteri per l'adozione dei programmi di formazione.

3. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da:

a) un rappresentante della Regione in qualita' di Presidente;

b) un rappresentante per ogni libera associazione degli operatori di DBN , di rilevanza nazionale o europea presente in almeno 5 regioni ovvero 5 Stati appartenenti all'Unione Europea e operante in ambito regionale da almeno un anno, dotata, altresì, di un codice di deontologia professionale di garanzia della qualita' delle attivita' socio-educative in DBN svolte a servizio dei clienti e della correttezza professionale dell'operato dei propri iscritti;

c) tre rappresentanti designati rispettivamente dagli organismi di rappresentanza dei consumatori, dei lavoratori e degli imprenditori;

d) cinque esperti di chiara fama individuati dalla Giunta regionale, sentite le associazioni di cui alle lettere b) e c).

Art. 6.

(Titoli pregressi)

1. Ai soggetti che hanno svolto documentata attivita' in DBN e che sono iscritti presso le associazioni degli operatori di DBN di rilevanza nazionale o europea presente in almeno 5 regioni ovvero in 5 Stati appartenenti all'Unione Europea, esercitanti la propria attivita' nel territorio regionale o nazionale da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e' riconosciuta la qualifica professionale di operatore di DBN , previo altresì possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale determina, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri ed i titoli per il riconoscimento di cui al comma 1.